



CAMPUS DI FORLÌ

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ
REP. 1151/2017 PROT. 100840 DEL 28/09/2017**

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI
STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come modificato dal D.R. n. 739/2017 del 28.06.2017 e pubblicato nella GU n. 162 del 13.07.2017, in particolare l'art. 23 (Consiglio di Campus);
- VISTO** il Regolamento di Funzionamento dei Campus emanato con D.R. n. 592/2013 del 30.07.2013 – BU SS n. 87 del 31.07.2013 e, in particolare, l'art. 5 (Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus);
- VISTO** il D.R. n. 1527 del 21.12.2012 con il quale è stato costituito il Consiglio di Campus di Forlì e s.m.i;
- VISTO** il D.R. n. 671/2016 del 29.06.2016 pubblicato nel B.U.-Supplemento Straordinario n. 108 del 01.07.2016 e relativo alla proclamazione eletti in seguito alle elezioni studentesche 2016;
- VISTO** il D.R. n. 1111 del 12.10.2016 con il quale sono stati proclamati eletti n. 2 componenti come rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Forlì per il triennio 2016-2019;
- CONSIDERATO** che, alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Forlì risulta essere pari a n. 6, stabilito nella misura del 15% del numero dei componenti del Consiglio;
- PRESO ATTO** dell'assenza di una graduatoria da cui attingere per l'integrazione della componente dei rappresentanti degli studenti;
- RILEVATA** pertanto la necessità di integrare la componente dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Forlì per lo scorcio del mandato dei rappresentanti attualmente in carica;
- CONSIDERATO** che ragioni di semplificazione, celerità e contenimento dei costi inducono ad effettuare lo svolgimento delle votazioni per le elezioni suppletive delle rappresentanze degli studenti contemporaneamente a quelle per le elezioni suppletive del personale tecnico-amministrativo;

DECRETA



CAMPUS DI FORLÌ

Articolo 1 (Data e ora delle elezioni – Eligendi)

1. Sono fissate per il giorno giovedì 19 ottobre 2017 le elezioni di n. 4 rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Campus di Forlì per lo scorcio del triennio 2016-2019.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il **19 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00**, secondo la procedura di cui all'art. 6 del presente decreto.
3. Nel giorno delle elezioni gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Forlì effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio presenti presso il Campus e agli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento iscritti a Corsi di Studio attivi presso il Campus, che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
2. L'elettorato attivo spetta agli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio presenti presso il Campus e agli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento iscritti a Corsi di Studio attivi presso il Campus.
3. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legge.

Articolo 3 (Elenco dell'elettorato attivo)

1. Entro il giorno 4 ottobre 2017 è pubblicato sul portale del Campus di Forlì (<http://www.unibo.it/it/campus-forli>) l'elenco nominativo dell'elettorato attivo.
2. Gli elettori che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 o che si vedano collocati erroneamente nel medesimo, hanno facoltà di fare opposizione entro le ore 13.00 del 9 ottobre 2017 inviando la segnalazione via e-mail al Presidente del Consiglio di Campus di Forlì (campusforli.prescons campus@unibo.it), che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro il 10 ottobre 2017.
3. Il giorno 11 ottobre 2017 è pubblicato sul portale del Campus di Forlì (<http://www.unibo.it/it/campus-forli>) l'elenco aggiornato degli elettori.

Articolo 4 (Candidature)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente dalle ore 9.00 del 11 ottobre 2017 alle ore 13.00 del 13 ottobre 2017, presso l'Ufficio Affari Generali e Servizi al Personale di Forlì, II piano Padiglione Melandri, piazzale Solieri n. 1 – Forlì.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno 3 elettori, a pena di esclusione.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
4. Le candidature devono essere redatte in forma scritta, sottoscritte dal candidato e indirizzate al Presidente del Consiglio di Campus, allegando:
 - la fotocopia di un documento di identità del candidato;
 - le sottoscrizioni richieste;



CAMPUS DI FORLÌ

- le fotocopie dei documenti di identità dei sottoscrittori.
5. L'elenco delle candidature del personale tecnico amministrativo è reso pubblico entro il 16 ottobre 2017 sul portale del Campus di Forlì (<http://www.unibo.it/it/campus-forli>).

Articolo 5 (Seggio elettorale)

1. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio di Campus sarà costituito il seggio elettorale, anche comune per le elezioni suppletive delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
2. La commissione di seggio sarà formata da tre componenti effettivi e due supplenti, non candidati, appartenenti all'elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo e, ove possibile, degli studenti.

Articolo 6 (Procedura elettorale)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio elettorale appositamente costituito, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere al seggio, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento e il personale universitario autorizzato.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nelle urne, all'approntamento delle tabelle di scrutinio e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne decide l'attribuzione; altro componente della Commissione di seggio opponente può tuttavia formulare rilievo scritto facendolo constare a verbale e in merito decide il Presidente del Consiglio di Campus.
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati dal Presidente del seggio al Presidente del Consiglio di Campus.

Articolo 7 (Modalità del voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento (badge universitario).
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna.
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza.

Articolo 8



CAMPUS DI FORLÌ

(Proclamazione degli studenti eletti e durata della carica)

1. Sono eletti i 4 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età; a parità di voti e di età si procede con sorteggio.
2. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Presidente del Consiglio di Campus, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
3. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
4. Gli eletti restano in carica dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di proclamazione per lo scorcio del mandato della componente delle rappresentanze degli studenti e, comunque, fino alla data di pubblicazione del decreto di proclamazione dei nuovi eletti nel Consiglio di Campus.

Articolo 9 (Ricorsi)

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di proclamazione degli eletti.
2. Il ricorso è presentato al Rettore che decide entro i successivi cinque giorni.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il presente decreto è pubblicato sul portale del Campus di Forlì (<http://www.unibo.it/it/campus-forli>).

Forlì, 28 settembre 2017

F.to Il Presidente del Consiglio di Campus di Forlì
Prof. Felix San Vicente